

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN TRASFORMATORE DI DISTRIBUZIONE AT/MT DA 220/20kV – 40MVA ONAN – 50MVA ONAF, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO. PROGETTO n. SG-SNI-025 FINANZIATO CON RISORSE PNRR DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AD INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI RETE - RAFFORZAMENTO SMART GRID (M2C2.2.1) - DECRETO MASE N. 426 DEL 23/12/2023.

CIG: B2D0BEF586 - CUP: F38B22001360006

TRA

Società Nolana per Imprese Elettriche – S.N.I.E. S.p.A. (di seguito anche “**Stazione Appaltante**”), C.F. 00277940631 e P.IVA 01238661217, con sede in Via Ottaviano Augusto 10, 80035, Nola (NA), in persona del Legale Rappresentate e Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe DE FALCO, domiciliato per la carica ove sopra

E

[] con sede legale in [] Via [] n. [], C.F. e P.I. n. [], in persona del [], Sig. [] domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo “Appaltatore o “Operatore Economico”);

PREMESSO CHE

- La Società Nolana per Imprese Elettriche – S.N.I.E. S.p.A. ha disposto di procedere all’affidamento, tramite procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ed ai sensi ai sensi degli articoli 167, comma 1, lett. h e 107, comma 3 del D.lgs. 36/2023 (d’ora in poi anche Codice dei contratti pubblici) tramite preventiva apertura delle offerte, dell’appalto relativo alla fornitura e posa in opera di un Trasformatore di distribuzione AT/MT da 220/20kV – 40MVA ONAN – 50MVA ONAF, nell’ambito di un finanziamento con risorse PNRR di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete - Rafforzamento Smart Grid (M2C2.2.1);
- in esito all’esperimento della procedura di gara, veniva disposta l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico
- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema c.d. FVOE, nei confronti di hanno dato tutte esito positivo, [o alternativamente];
- [qualora le verifiche non abbiano riscontro in tempi rapidi], si procederà alla stipula del Contratto, sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;
- (se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione) nelle more della stipula del Contratto,

con nota prot. ... del ... è stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;

- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito:

i.- una polizza per la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di [], a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo, emessa da [], in data [] e valida sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, per un importo garantito pari all'importo del presente Contratto;

ii.- una polizza assicurativa di responsabilità civile emessa da [], in data [] e valida sino al [], per un importo garantito pari ad € 5.000.000,00;

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. L'appalto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 1 trasformatore di distribuzione trifase AT/MT avente le caratteristiche e gli accessori indicati nelle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica cui si fa espresso rinvio.

2. Sono comprese le seguenti prestazioni:

- produzione del trasformatore e collaudo in fabbrica;
- movimentazione e logistica in sito;
- posa in opera;
- prove finali e collaudo in sito.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Speciale a cui si rimanda.

4. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto.

Art. 2

Allegati

1. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato e al Disciplinare di gara, all'offerta economica dell'Operatore Economico.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente Contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 3

Importo contrattuale

1. La Stazione Appaltante corrisponderà l'importo complessivo di Euro _____ (Euro _____/___), determinato dall'applicazione di un ribasso pari al _____ % (____/__) sull'importo posto a base di gara.
2. È riconosciuta l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo del Contratto, che sarà corrisposta ai sensi dell'art. 125 c. I del d.lgs. 36/2023
3. Il restante importo del Contratto sarà così corrisposto:
 - 30% dell'importo totale della fornitura al verbale di consegna di messa in servizio con esito positivo;
 - 30% dell'importo totale della fornitura al collaudo finale positivo in sito e avvenuta consegna di tutti i documenti tecnici (as built, disegni meccanici e di montaggio, schemi elettrici, istruzione per la manutenzione e l'esercizio ecc.), da cui decorre il periodo di garanzia;
 - 20% dell'importo totale della fornitura all'approvazione del collaudo e del conto finale.
4. In ogni caso, con riguardo alla corresponsione del corrispettivo contrattuale si applicano le previsioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4

Clausola di revisione prezzi

1. In presenza delle condizioni di cui all'art. 9 del Codice dei Contratti Pubblici, è ammessa la rinegoziazione del Contratto volta al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.
2. In esecuzione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del Codice, al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell'Appaltatore dell'80 per cento del maggior costo sopportato.
3. Tali clausole non apportano modifiche che alterano la natura generale del Contratto o dell'accordo quadro e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 5

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.
2. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG e del CUP.
3. L'Appaltatore deve comunicare gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
4. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.
5. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
6. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
7. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.
8. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto.
9. Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Art. 6

Durata

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. In particolare, la fornitura ha inizio dalla data del verbale di consegna dell'appalto e deve essere consegnata mediante la redazione di un verbale di posa in opera entro mesi 16 (sedici) consecutivi. Il collaudo finale in sito dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla posa in opera. Con il collaudo finale in sito positivo si intende completata la fornitura.

Art. 7

Penali e Premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, è prevista una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna della fornitura, pari all'1‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora l'ultimazione della fornitura prevista in Contratto avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale del 1‰ (per mille), sempre che l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del computo del premio di accelerazione per consegna si intende il collaudo finale in sito positivo e la consegna di tutta la documentazione da rendere all'esito del collaudo, certificata da un verbale di presa in consegna.

Art. 8

Assicurazioni e garanzie

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva nella forma di fideiussione, n. ... emessa il da, valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € ... pari al 10% dell'importo contrattuale. Detta fideiussione è stata rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'Appaltatore non ha richiesto prima della stipulazione del Contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.
2. La garanzia definitiva è posta a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
3. La Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
4. La garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di collaudo definitivo positivo. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del certificato di collaudo definitivo positivo, in originale o in copia autentica.

5. L'Appaltatore ha altresì prodotto copia della polizza di responsabilità civile come indicato in premessa n..... rilasciata da ... per

Art. 9

Subappalto e cessione del Contratto

1. Il subappalto è ammesso in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici e all'art. 13 del Capitolato.
2. L'Appaltatore esegue in proprio la fornitura compresa nel Contratto ed è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici, la cessione del Contratto è nulla.

Art. 10

Risoluzione e recesso

1. La Stazione Appaltante risolve il Contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni di cui all'articolo 122 c. I del Codice dei Contratti Pubblici.
2. La Stazione Appaltante risolve il Contratto se riscontra un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
3. La Stazione Appaltante risolve altresì il Contratto in tutti i casi in cui, l'esecuzione delle prestazioni sia comunque ritardata per negligenza dell'Appaltatore o comunque in caso di inadempimento significativo, ai sensi dell'art. 1455 c.c., cui non l'Appaltatore non abbia posto rimedio in esito a diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
4. È comunque motivo di risoluzione del Contratto:
 - a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
 - b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo;
 - c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta;
 - d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del Contratto;
 - f) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
 - g) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del Contratto.

5. La risoluzione opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto mediante PEC all'Appaltatore di volersi avvalere delle clausole risolutive del Codice dei Contratti e di quelle sopra indicate.

6. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtati gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

8. La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori, beni e servizi.

2. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente Contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

3. Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

Art. 12

Definizione delle controversie

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Nola.

2. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire

le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

3. Il collegio è costituito da n. ____ membri.

Art. 13

Spese di Contratto

Tutte le spese relative al presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'Operatore economico _____.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non previsto e convenuto nel presente Contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), al Codice civile, ed a quanto previsto nel Capitolato e nel Disciplinare di gara.

Luogo data.....

Per la Stazione Appaltante

Per l'Operatore Economico
